



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

(Città Metropolitana di Bologna)

DELIBERAZIONE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE N. 19

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)**

Addì **QUINDICI GIUGNO DUEMILAVENTI**, alle ore **20:30** nella sala Consigliare del Municipio.

Con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, è stata convocata la seduta del Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1)	NASCI ALBERTO	Presente
2)	RONCHETTI FRANCO	Presente
3)	VERUCCHI GABRIELE	Presente
4)	BUTI PAOLO	Presente
5)	COLOMBARINI ANTONELLA	Presente
6)	CRECCA VINCENZO	Presente
7)	GUIDOTTI ROSSANO	Presente
8)	MAZZOLI STEFANO	Presente
9)	PANTALEONI VICTOR	Presente
10)	PERSICI SERGIO	Presente
11)	VITALI VALERIA	Presente

Partecipa il **Segretario Reggente Vittorio Melis** di questo Comune che redige il verbale.

Il **Nasci Alberto** in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, designando a scudatori i consiglieri sigg.:

PANTALEONI VICTOR

BUTI PAOLO

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI

Premesso inoltre che la medesima Legge 160/2019 definisce, tra l'altro:

- all'art. 1 comma 745, la base imponibile ed in particolare che: *"la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.*

- all'art. 1 comma 746, la base imponibile per i fabbricati in categoria D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del DL n. 333/92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. e per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

- all'art. 1 comma 747 la riduzione della base imponibile del 50% per:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo quanto previsto dal regolamento IMU;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- all'art. 1 comma 760 la riduzione al 75% per le abitazioni locate a canone concordato.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre

2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2020 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

e) il Comunicato del Ministero dell'Interno 16 dicembre 2019 che recita: “Con Decreto del Ministro dell'interno è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.

f) il Comunicato del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

g) l'art.138 del D.L. n. 34/2020 che ha stabilito l'ulteriore differimento del termine di deliberazione delle tariffe e dei regolamenti dei tributi locali al 31/7/2020, allineato al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 come da art. 107, c. 2 del citato D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020;

Visto l'art.21 bis del D.L. 50/2017 che al comma 2 recita “A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012 n. 243”;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n.38 del 01/10/2019 “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000) e della Giunta Comunale n. 96 del 18/12/2019 “Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;

Dato atto che:

- i terreni agricoli siti nel Comune di Castel d'Aiano sono esenti da IMU (Legge di stabilità 2016 riferimento ai comuni presenti nella Circolare del Ministero delle Finanze n 9 del 14/06/93, ed Art. 1, Comma 13, L. 208 del 28/12/2015.
- questo comune, per l'anno d'imposta 2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base e le detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	1,70 x mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60 x mille
Altri immobili (compreso aree edificabili)	10,60 x mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Accertato che il gettito IMU lordo stanziato nell'anno 2020 ammonta a €. 1.035.000,00, al quale vanno aggiunte la trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale e la somma per incapienza del fondo stesso;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 in data 15/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, e ss.mm.ii.;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 18/12/2019, immediatamente eseguibile;

Richiamato l'atto di Giunta Comunale n.109 del 18/12/2019 concernente "ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2020 - ATTO DI INDIRIZZO"

Ritenuto opportuno di procedere all'azzeramento dell'aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 1 comma 750 sopracitato.

Ritenuto pertanto di confermare, per l'anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria ed al col tempo l'azzeramento dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Fattispecie	Aliquota/Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,00 x mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60 x mille
Altri immobili (compreso aree edificabili)	10,60 x mille
Immobili strumentali agricoli art.1 comma 750 L. 160/2019	0,00 x mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2019, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2020 ammonta a €. 1.035.000,00, a cui si aggiungono la decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale e la trattenuta per incapienza del Fondo di solidarietà comunale;

Dato atto:

che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 16/02/2008, e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile e di conformità sulla proposta di deliberazione in oggetto, che si allegano;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con i seguenti voti: presenti componenti Consiglio n.11; assenti nessuno; votanti n.11, astenuti nessuno; favorevoli n.11; contrari nessuno;

DELIBERA

1. di determinare, per l'anno di imposta 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, come di seguito indicato:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2020

Fattispecie	Aliquota anno 2020	Quota spettante al Comune	Quota spettante allo Stato
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	5,00 x mille	5,00 x mille	0
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60 x mille	3 x mille	7,60 x mille
Altri immobili (compreso aree edificabili)	10,60 x mille	10,60 x mille	0
Immobili strumentali agricoli art.1 comma 750 L. 160/2019	0,00 x mille	0,00 x mille	
Detrazione per abitazione principale			€ 200,00

2. di stimare in € 1.035.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale e di ulteriore prelievo in quanto comune con FSC negativo;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: presenti componenti Consiglio n.11; assenti nessuno; votanti n.11, astenuti nessuno; favorevoli n.11; contrari nessuno;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs n. 267/2000.



COMUNE DI CASTEL D'AIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del 15/06/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
NASCI ALBERTO

FIRMATO
IL SEGRETARIO REGGENTE
MELIS VITTORIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

Città Metropolitana di Bologna

Allegato alla proposta di deliberazione n. 23 del 13/06/2020

C.C.

Deliberazione n. 19 del 15/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria, si attesta che il provvedimento, **comportando effetti diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, **necessita** di parere contabile ; si esprime, pertanto, parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa proposta, nella formulazione presentata.

Castel d'Aiano, li 15/06/2020

Il Responsabile di P.O.

(Nasci Alberto)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla suesposta proposta di deliberazione ed agli specifici elementi utili relativi all'istruttoria tecnica che precede, si esprime, in ordine alla regolarità contabile della stessa :

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Con le seguenti motivazioni:

Castel d'Aiano, li 15/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Ronchetti Giuliana)
